



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " NEWTON-PERTINI "

Liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo

– Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale – Liceo Linguistico

Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica , Informatica, Chimica, materiali e biotecnologie

Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing-Sistemi Informativi Aziendali – Turismo

Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy



Via Puccini, 27 – 35012 Camposampiero (Padova) – tel. 049.5791003 – tel. 049.9303425
c.f. 92127840285 - e-mail: pdis01400q@istruzione.it – pdis01400q@pec.istruzione.it - www.newtonpertini.edu.it

Camposampiero, 09/09/2021

Al Consiglio d'Istituto

Al RSPP, RLS, ASPP

Alle RSU

Alle/Ai Docenti

Alla DSGA

Al Personale ATA

Alle famiglie e agli studenti

All'albo

Al Sito sezione Regolamenti e in
home page

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08/09/2020

Modificato dal Consiglio d'Istituto in data 11/02/2021 (modifiche in corsivo)

Modificato dal Consiglio d'Istituto in data 08/09/2021 (modifiche evidenziate in verde)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto;
VISTA l’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico da parte del Comitato tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020);
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento delle diffusione di COVID 19 (AS 2021/2022) del 14/08/2021

VISTO il DL n. 111 del 06/08/2021

VISTO il Piano Scuola 2021/22

EVIDENZIATO un livello attribuito di rischio integrato medio-basso e di aggregazione medio-alto;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; ACQUISITO il parere favorevole dell’RSPP;

DELIBERA l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività del IIS Newton Pertini, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso della Dirigente Scolastica e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ha validità fino a nuove indicazioni normative.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o la Dirigente Scolastica qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

a) Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire • Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; • Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina; • Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine; • Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

a) Indossare la mascherina chirurgica, (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare, e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze). La mascherina va indossata prima dell'ingresso nei locali e anche nelle pertinenze esterne qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Le mascherine chirurgiche saranno consegnate agli studenti e, in appositi punti di distribuzione, a tutto il personale. Dell'avvenuta consegna verrà tenuto apposito registro.

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima di accedere ai servizi igienici e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni 50 minuti e per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Le aule in cui si svolge attività didattica devono essere costantemente arieggiate, mantenendo le finestre aperte in modalità *vasistas*, o se scorrevoli mantenendo aperta una presa d'aria; devono inoltre essere arieggiate le aule con apertura totale delle finestre ad ogni cambio dell'ora.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne **comunicazione scritta tramite mail istituzionale** al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come referente, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In questi casi saranno date le informazioni previste e stabilite dalla norma in vigore al momento dell'evento. **In caso di impossibilità di inviare tempestiva comunicazione alla mail istituzionale (es. giorni festivi, pomeriggi in cui la scuola non è aperta, orario serale ecc), le famiglie avviseranno il coordinatore di classe o in sua assenza un docente della classe, il quale riferirà il prima possibile alla Dirigente**

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque in presenza di febbre maggiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. *Potrà essere effettuata la misurazione della temperatura con termoscanner ai sensi della vigente normativa, anche a campione.*

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail (o presentazione cartacea in assenza di mail) all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso l'atrio dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, già predisposta dalla scuola.

6. Il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio • Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; • Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

8. In materia di obbligo per il personale della scuola di possesso ed esibizione del Green Pass si applica la vigente normativa

9) Al personale scolastico e agli studenti è richiesto di produrre autodichiarazione rispetto ai punti 1 e 2

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione o su richiesta dello studente, all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamati all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

5. Sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato e sempre su autorizzazione del

Dirigente. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza sulla base dell'orario di ricevimento e su prenotazione tramite registro elettronico, ad esclusione dei periodi di sospensione.

Art. 7 – Lavoratori e soggetti “fragili”

1. Il Medico Competente effettuerà la sorveglianza di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e la sorveglianza sanitaria prevista per i “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta a mezzo certificato del MMG di cui all'art. 83 del 19 maggio 2020, n. 34 e sua conversione in legge del 17 luglio 2020 n. 779. E' stata inviata via e-mail la comunicazione n. 671 con N. Prot. 8767 del 20/08/2020 che esplicita la norma.

2. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. E' stata inviata via e-mail la comunicazione n. 672 con N. Prot. 8768 del 20/08/2020 che esplicita la norma.

Il rischio delle lavoratrici gestanti sarà valutato dal medico competente in relazione alla mansione svolta e al livello di rischio ad essa associato.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico.

2. Per ciascuna aula sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, i canali di ingresso e uscita, che coincidono con i percorsi previsti dal piano di evacuazione adottato dall'istituto. Saranno indicati da apposita segnaletica orizzontale / verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. L'ingresso a scuola, l'uscita da scuola e qualsiasi spostamento devono essere effettuati in modo ordinato mantenendo la distanza di almeno un metro e indossando le mascherine.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito dove è vietato stazionare.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Fatte salve eventuali turnazioni in cui sarà consentito ad un numero limitato di classi per ogni settore di accedere agli spazi esterni per svolgere la ricreazione, le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula mantenendo il distanziamento di almeno 1 m, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7:30 .
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Le studentesse e gli studenti devono rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. **I posti sono assegnati e non possono essere cambiati nel corso della mattinata, se non in caso di effettiva necessità e previa sanificazione della superfici. Il coordinatore di classe provvede periodicamente alla rotazione dei posti assegnati. In caso di assegnazione di una stessa aula a più classi, prima dell'uscita dall'aula ciascuno studente provvede alla sanificazione del proprio banco e sedia.** Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti a scuola alle ore 7.30. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. E' severamente vietato alzarsi dal proprio posto prima del suono della campanella.
6. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.
7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e resa nota da un cartello affisso sulla porta. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a considerare, nel rispetto del proprio settore, di fare lezione all'aperto.
3. Anche durante le attività didattiche che si dovessero eventualmente svolgere in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore utilizzerà la mascherina FFP2 e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera). Per particolari attività che lo richiedano

saranno a disposizione i guanti in nitrile monouso. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

5. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovranno essere garantiti una adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali e all'aperto, che permettano il distanziamento fisico. In palestra non è consentito l'uso degli spogliatoi. Gli studenti cambieranno le scarpe all'ingresso della palestra. **In zona gialla ed arancione si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente individuale.**

6. Un solo studente alla volta può essere chiamato a raggiungere l'area davanti alla lavagna, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 2 m.

7. Durante i periodi autunnali e invernale, le giacche, i cappotti, le sciarpe, i berretti, ecc... devono essere riposti sullo schienale della propria sedia e non devono entrare in contatto con indumenti di altri.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

9. I laboratori devono essere costantemente areati e sanificati a cura degli studenti mediante detersione almeno di tastiere, banchi e maniglie ad ogni cambio di ora, e, inoltre, ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Analogamente le aule devono essere costantemente areate ad ogni cambio dell'ora, mentre i relativi banchi e le maniglie dovranno essere sanificati ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. A tale scopo ogni laboratorio e aula sarà dotata di prodotti disinfettanti spray idonei ed anallergici e di carta per la detersione. Anche il docente ha a disposizione disinfettante e carta per la detersione della propria postazione. Nei 5 minuti finali dell'unità oraria si procede alla sanificazione della postazione e attrezzature utilizzate. L'insegnante individua gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Aule e laboratori dovranno essere arieggiati anche all'inizio delle lezioni (prima ora) o comunque al primo accesso.

12. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui, se le condizioni epidemiologiche lo consentano, si dovessero svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto. In caso di attività di stage, PCTO, ecc... si seguiranno le misure di prevenzione e protezione previste dall'ente ospitante.

13. Il personale docente e non docente impegnato nell'assistenza agli studenti con disabilità, unitamente alla mascherina FFP2, ha a disposizione guanti in nitrile e visiera (dispositivo di protezione per occhi, viso, mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori indicazioni date dalla famiglia dello studente o dal medico.

14. Prima della consegna di elaborati dal docente agli studenti e dagli studenti al docente si raccomanda la costante ed efficace pulizia ed igienizzazione delle mani. Nei casi in cui non è possibile avere una adeguata pulizia delle mani si possono utilizzare i guanti. Si ricorda che i guanti se tenuti a lungo hanno bisogno di essere lavati e igienizzati come le mani, per cui si consiglia di toglierli e conferirli negli appositi cestini non appena terminata la necessità per cui sono stati indossati.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si

dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando il distanziamento di un metro, indossando la mascherina e lavando o igienizzando le mani prima di entrare in bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. I servizi igienici sono puliti e sanificati con frequenza a cura dei collaboratori scolastici, almeno 2 volte nel corso della mattinata.

Art.11 Durata ed orario delle lezioni ed intervalli

Al fine di evitare gli assembramenti e favorire i livelli attentivi ed il benessere degli studenti e dei docenti, si ritiene opportuno spezzare l'orario delle lezioni con **2 intervalli da 10 minuti ciascuno**, in un orario delle lezioni così strutturato:

	orario	DURATA
INGRESSO A SCUOLA	7.30 7.55	
1 ORA	7.55 8.55	60
2 ORA	8.55 9.50	55
INTERVALLO	9.50 10.00	10
3 ORA	10.00 10.55	55
4 ORA	10.55 11.50	55
INTERVALLO / USCITA DA SCUOLA	11.50 12.00	10
5 ORA / USCITA DA SCUOLA	12.00 12.55	55
6 ORA / USCITA DA SCUOLA	12.55 13.45	50

Per le prime 2 settimane di scuola si prevede un orario ridotto su 4 ore, eventualmente scaglionate dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 9.00 alle 13.00.

Non sarà consentito alle studentesse e agli studenti l'uso dei distributori automatici, ne' durante l'intervallo, ne' all'inizio, al termine e durante le attività didattiche. L'accesso ai distributori automatici potrà essere consentito al personale, previo utilizzo del gel disinfettante prima di ogni utilizzo e nel rispetto del distanziamento.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola dovranno svolgersi esclusivamente in modalità telematica, fatta salva espressa autorizzazione del Dirigente qualora il ridotto numero di partecipanti consenta la riunione in presenza fino al perdurare dello stato di emergenza.

2. Sono sospese le assemblee d'Istituto degli studenti in presenza. Le assemblee dei genitori potranno svolgersi in presenza solo qualora il ridotto numero di partecipanti lo consenta

3. Le elezioni degli Organi Collegiali si svolgeranno ai sensi della vigente normativa. Si svolgeranno in ogni caso sempre a distanza qualora le condizioni del distanziamento non lo permettano in presenza. In entrambi i casi verrà veicolata la modalità di effettuazione e l'organizzazione con comunicazioni dedicate.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali e nei laboratori

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, camici, DPI per i laboratori, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Non è inoltre consentito lo scambio di banchi o di sedie.

5. Nei laboratori lo studente igienizza il materiale a lui consegnato per lo svolgimento dell'attività didattica con i prodotti messi a disposizione all'interno del laboratorio. L'uso dei guanti da parte degli studenti e la loro ripetuta igienizzazione sarà valutata attentamente dal docente responsabile dell'attività didattica. Situazioni e comportamenti non consoni alle misure di prevenzione e protezione saranno segnalati alla Dirigenza.

6. Considerato che le attività che si svolgono in laboratorio sono per loro natura più dinamiche, tutto il personale che svolge attività didattica nei laboratori in presenza di studenti utilizza la mascherina FFP2 fornita dall'istituto.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia con acqua e detergenti comuni e alla successiva sanificazione come da indicazioni ministeriali prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) allo 0,1% dopo la pulizia. Leggere attentamente le etichette per verificare la concentrazione di cloro contenuta nei flaconi, di solito è del 5%, quindi per ottenere la giusta percentuale di cloro attivo bisogna diluirlo. [100 ml di candeggina al 5% in 4900 ml di acqua (circa 5 litri di acqua) o 50 ml di candeggina al 5% in 2450 ml di acqua (circa 2,5 litri di acqua)]. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Per i servizi igienici usare una soluzione di candeggina allo 0,5%. [Si ottiene con 1 litro di candeggina al 5% in 9 litri di acqua, oppure ½ litro di candeggina al 5% in 4,5 litri di acqua, oppure 100 ml di candeggina al 5% in 900 ml di acqua]. Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine di ogni singola lezione dal Docente che li ha utilizzati.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti negli appositi contenitori dedicati.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (aula Covid) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio, il personale incaricato alla sua vigilanza dovrà indossare una mascherina FFP2 senza filtro, e guanti sterili e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. Sono presenti locali opportunamente segnalati, in zona Newton e in zona Pertini, dove far stazionare la persona che presenta sintomi riconducibili a Covid-19, prima del rientro nella propria abitazione. In questi locali deve essere sempre presente il materiale di primo soccorso necessario per l'assistenza per casi sospetti Covid-19.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che si metterà in contatto con il medico di base o le autorità competenti e aggiornerà tempestivamente la Dirigente sulle indicazioni ricevute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.

4. La presenza di un caso confermato determinerà, l'applicazione delle indicazioni procedurali indicate dall'autorità sanitaria competente.

Art. 16 - Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi.

Oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, si rispettino le seguenti le seguenti istruzioni specifiche:

1. La mascherina deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza nei locali della scuola, anche in attività statica alla propria scrivania.

2. Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile utilizzare frequentemente il gel disinfettante.

3. Si indossino i guanti, monouso non riciclati, quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

Art. 17 - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici.

Oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, si rispettino le seguenti le seguenti istruzioni specifiche:

1. Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si proceda al ricorso periodico di gel igienizzante e/o di lavaggio delle mani con acqua e sapone facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi.
2. Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.
3. Per gli addetti alle pulizie degli ambienti operare sempre con guanti monouso e mascherine.
4. Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali ma anche all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune.
5. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, igienizzare rigorosamente le mani.
6. Per il lavoratore addetto alla reception utilizzare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.
7. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori.
8. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, chiudendo le porte e i cancelli, devono igienizzare adeguatamente le mani dopo tali operazioni.
9. Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti.
10. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. Assicurare la presenza degli spray igienizzanti nelle aule, nei laboratori e nei locali dove sono previsti.
11. Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

Art. 18 Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)

L'attuale situazione di emergenza (infortunio) ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 durante la sua permanenza a scuola rendono necessario definire le procedure per i tre ambiti tipici dell'emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione:

- a) primo soccorso: nel caso sia necessaria la rianimazione, l'incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione; prima di qualsiasi intervento, anche banale, l'incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l'uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l'infortunato è privo di mascherina);
per l'eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore va usato il termoscanner;
- b) antincendio: nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza, possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno;
- c) evacuazione: nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d'evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro

da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

Art. 19 Sanificazione straordinaria in caso di persona positive al SARS-CoV-2

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positive. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria”.

Art. 20 Formazione

In relazione al presente regolamento verranno attivate attività di formazione e informazione per il personale scolastico, gli studenti e le famiglie. La metodologia e l'organizzazione saranno indicate con specifiche comunicazioni. La vigilanza sull'applicazione delle indicazioni del presente protocollo è assegnata al personale scolastico e al Comitato di controllo.

Art. 21 – Viaggi di istruzione ed uscite didattiche

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. In qualsiasi momento dell'uscita o del viaggio (anche durante l'utilizzo dei mezzi di trasporto) dovrà essere mantenuto un distanziamento interpersonale di almeno 1 m.

Per l'as 2021/22 saranno consentiti solo viaggi della durata di 1 giorno, al fine di poter compiutamente garantire il rispetto di tutte le misure di prevenzione.

Qualora la normativa vigente lo permetta, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione potranno prevedere attività per gruppi differenziati, qualora non tutti gli studenti siano nelle condizioni di rispettare la normativa vigente per l'accesso a determinati luoghi.

Art. 22 – Interventi di esperti esterni

Qualora la normativa vigente lo permetta, gli interventi in istituto di esperti esterni si svolgeranno in presenza, previo possesso da parte dell'esperto esterno della certificazione verde. Diversamente, si svolgeranno a distanza.

Art. 23 – Efficacia ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto, nei confronti di tutto il personale, le studentesse e gli studenti, le famiglie, gli utenti ed i soggetti esterni che accedano all'istituto a qualsiasi titolo.

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Chiara Tonello



firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93